



Decreto 26 marzo 1996 n.37 (pubblicato il 27 marzo 1996)

**Testo unico e modifiche in materia di ricorsi, rimborsi ed erogazione di prestazioni che esulano dalla normale attività dei Servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art. 5 lettera g) della Legge 19 settembre 1990 n. 105;*

*Vista la Legge 26 giugno 1991 n. 81;*

*Visti i Decreti 30 giugno 1992 n. 48, 23 settembre 1992 n. 75, 13 maggio 1993 n. 75, 23 dicembre 1993 n. 135, 22 dicembre 1994 n. 114;*

*Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale n. 5 dell'8 luglio 1994;*

*Vista la Delibera del Congresso di Stato n.24 del 20 marzo 1996;*

*ValendoCi delle Nostre Facoltà;*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

## **TITOLO I**

### **RICORSI**

#### **Art. 1**

(Modalità di presentazione)

I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, devono essere inviati al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento adottato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

I ricorsi devono essere inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentati presso l'ufficio di segreteria della Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che deve rilasciarne ricevuta.

I ricorsi devono essere firmati dall'interessato o da un suo rappresentante e devono indicare specificatamente il provvedimento contro il quale si propone il ricorso e le relative motivazioni.

#### **Art. 2**

(Esame)

La Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale deve svolgere l'istruttoria delle pratiche dei ricorsi e deve sottoporre le stesse all'esame del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in ordine di presentazione entro 60 giorni dal ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale deve deliberare sui ricorsi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della pratica istruita e deve darne comunicazione al ricorrente a mezzo raccomandata entro 10 giorni dalla data di approvazione del verbale della deliberazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga la pratica non sufficientemente istruita può, con provvedimento motivato, chiedere un supplemento di istruttoria. In tale ultima ipotesi la pratica deve essere istruita, presentata all'esame del Consiglio di Amministrazione ed esaminata da quest'ultimo entro e non oltre ulteriori 30 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale dichiara irricevibili i ricorsi presentati oltre il termine prescritto, quelli già respinti che non presentino nuovi elementi di valutazione, e quelli non presentati nelle forme previste, ne dispone l'archiviazione e ne dà comunicazione al ricorrente.

## **TITOLO II**

### **RIMBORSI**

#### **Art. 3**

(Limiti)

Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, che esulano dalla normale attività dei servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, dai rapporti convenzionali dell'Istituto per la Sicurezza Sociale con le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private e dalla convenzione italo-sammarinese in materia di sicurezza sociale, sono erogate in forma indiretta agli assistiti mediante rimborso della spesa sostenuta secondo i limiti e le modalità stabiliti dal presente decreto.

#### **Art. 4**

(Autorizzazioni)

Le spese per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie siano esse di ricovero, siano esse ambulatoriali, di diagnosi, di cura o di riabilitazione, in strutture non convenzionate, pubbliche o private sono interamente rimborsate alle seguenti condizioni:

a) richiesta preventiva nell'ambito delle rispettive specialità, degli Specialisti convenzionati, dei Primari, degli Aiuti Responsabili, del Dirigente della Medicina di Base, del Responsabile del Servizio Neuro Psichiatrico.

Nella richiesta deve essere indicata la motivazione specifica della prestazione e la sede presso cui si richiede lo svolgimento della prestazione stessa;

b) autorizzazione da parte del Dirigente dei Servizi Ospedalieri e Specialistici e del Medico Legale e Fiscale per le prestazioni sanitarie e del Medico Legale e Fiscale per quelle socio - sanitarie.

L'autorizzazione del Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico e del Medico Legale e Fiscale deve essere accordata dopo che gli stessi abbiano accertato che la prestazione non è ottenibile con la necessaria tempestività presso le strutture convenzionate pubbliche o private.

La verifica dei tempi di attesa deve essere svolta preventivamente all'eventuale autorizzazione dal competente ufficio dell'amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che notificherà per iscritto al Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico al Medico Legale e Fiscale la data comunicata dalla struttura sanitaria, convenzionata pubblica o privata interpellata.

Il Medico Legale e Fiscale ha inoltre la facoltà di autorizzare direttamente le prestazioni di particolare urgenza dandone adeguata motivazione.

Gli assistiti in psicoterapia che, su motivata richiesta dal Servizio Neuro Psichiatrico, vengono inviati presso professionisti esterni hanno diritto ad un rimborso pari al 50% del costo della prestazione ricevuta.

L'assistito che decida autonomamente di rivolgersi a struttura diversa da quella autorizzata ha diritto ad un rimborso pari alle spese che l'Istituto per la Sicurezza Sociale avrebbe sostenuto presso le strutture convenzionate.

Il Medico Legale e Fiscale autorizza altresì il rimborso delle spese di viaggio dell'accompagnatore quando ne riscontri la necessità.

Per gli assistiti di età inferiore ai 16 anni il rimborso delle spese di viaggio dell'accompagnatore è autorizzato d'ufficio.

## **Art. 5**

(Liquidazione)

I rimborsi di cui al presente decreto sono liquidati dietro prestazione di domanda all'Ufficio Amministrazione - Sezione Prestazioni dell'Istituto per la Sicurezza Sociale unitamente alle fatture e/o ricevute in originale.

L'assistito ha diritto unitamente al rimborso delle spese per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, regolarmente autorizzate come dal precedente articolo, al rimborso delle relative spese di viaggio, calcolate sulla base delle tariffe dei mezzi di trasporto pubblici, treno di seconda classe o autobus ed al rimborso in caso di Day Hospital delle spese di soggiorno nella misura massima di £.90.000= giornaliera.

Per i casi particolarmente gravi, ove da parte del medico si richieda un mezzo di trasporto diverso da quelli indicati nel precedente comma del presente articolo, sono rimborsate le spese effettivamente sostenute.

### **TITOLO III**

#### **ALTRE PRESTAZIONI CHE ESULANO DALLA NORMALE**

#### **ATTIVITA' DEI SERVIZI**

##### **Art. 6**

(Prestazioni termali)

Le spese per le prestazioni sono a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale quando sono erogate da strutture termali convenzionate con l'Istituto per la Sicurezza Sociale e sono richieste dai Medici di Base ed Ospedalieri o dagli Specialisti Convenzionati dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ed autorizzate dal Medico Legale e Fiscale.

L'assistito può\_ essere autorizzato ad effettuare due cicli di cure all'anno per la medesima patologia fino ad un massimo di due patologie.

Il singolo ciclo di cure non può\_ comprendere piu' di 24 prestazioni, elevabile a 36 nel caso specifico di sordità rinogena.

Le spese di viaggio sono rimborsate a norma del precedente art. 5.

L'assistito autorizzato ad effettuare prestazioni termali, nel corso del ciclo delle cure termali, non può\_ usufruire dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea al lavoro a causa di malattia comune di cui all'Art. 21 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche. In caso di inabilità temporanea al lavoro a causa di malattia comune, l'assistito dovrà interrompere le cure termali che potranno essere riprese al termine della inabilità temporanea.

##### **Art. 7**

#### 1) Prestazioni Odontoiatriche

L'ambulatorio odontoiatrico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale eroga:

a) prestazioni di estrazione ed otturazione esclusivamente ai minori di anni 16, ai pensionati, agli ospiti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie protette, ed ai soggetti con patologie che necessitano di assistenza specialistica ospedaliera certificata dal medico curante;

b) le prestazioni odontoiatriche aventi carattere d'urgenza e la prima visita e successivi controlli a tutti gli assistiti dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Le altre prestazioni odontoiatriche per gli assistiti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, che non rientrano fra i soggetti indicati al punto a) del 1\_ comma del presente articolo, sono rimborsate, su certificazione del medico chirurgo abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, laureato in odontoiatria o medico chirurgo specialista in odontoiatria interessati, nella seguente misura:

- £. 25.000 per ogni estrazione;
- £. 60.000 per ogni cura conservativa.

## 2) Prestazioni di Chirurgia Maxillo Facciale

Le prestazioni di chirurgia maxillo facciale ai fini curativi, indicate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono erogate:

- dall'ambulatorio odontoiatrico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per le patologie in esso trattabili;
- presso strutture esterne secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Decreto a condizione che siano preventivamente richieste dal Servizio Odontoiatrico.

## 3) Cure Ortodontiche

Le cure ortodontiche sono rimborsate solo per i minori fino al 16\_ anno di età secondo le seguenti modalità:

- a) il rimborso viene liquidato su certificazione del Servizio Odontoiatrico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, che accerta l'esistenza del danno masticatorio riscontrato a causa di malattie o malformazioni congenite;
- b) il rimborso viene liquidato nella misura del 40% della spesa e comunque non superiore a L.400.000.= all'anno fino ad un massimo di tre anni consecutivi;
- c) le famiglie dei minori hanno facoltà di scegliere il medico chirurgo (specialista in odontoiatria o abilitato all'esercizio della odontoiatria iscritto all'albo degli odontoiatri) o laureato in odontoiatria, presso il quale ottenere le prestazioni ortodontiche.

Sono altresì rimborsabili per tutti gli assistiti le cure ortodontiche necessarie per normalizzare gravi patologie dell'apparato stomatognatico e finalizzate ad un eventuale intervento chirurgico nella misura dell'80% della spesa; vengono altresì rimborsati nella misura dell'80% i trattamenti ortodontici che evitano al paziente un intervento chirurgico già programmato per gravi patologie posturali.

Sono inoltre interamente rimborsabili i trattamenti ortodontici e con protesi mobili praticati sino all'età di 16 anni per le patologie congenite dell'età infantile con agenesia grave dell'apparato stomatognatico consistenti nella mancanza di 8 o più denti permanenti.

## **TITOLO IV**

### **FORNITURA DI PROTESI, MATERIALI E SUSSIDI**

#### **TERAPEUTICI PER USO SANITARIO**

### **Art. 8**

(Fornitura di protesi)

L'Istituto per la Sicurezza Sociale fornisce direttamente o rimborsa la spesa per la fornitura di protesi sanitarie secondo specifico tariffario, previa prescrizione del Primario o degli Specialisti

convenzionati, nell'ambito delle rispettive specialità, attestante la rispondenza alle esigenze funzionali.

Il tariffario deve essere redatto dall'Ufficio Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ed approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il tariffario deve indicare i rimborsi previsti per le singole protesi, per le revisioni periodiche e per le sostituzioni.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale rimborsa la spesa per la fornitura di protesi sanitarie, oltre che nei casi previsti dal I\_ comma dell'art. 11 della Legge n. 42 del 22 dicembre 1955 anche:

a) a seguito di inabilità conseguita per la perdita di funzionalità di arti ed apparati con funzione motoria dovuta ad infortunio o malattia sia congenita che acquisita;

b) a seguito di lesioni, difetti o menomazioni congenite o acquisite degli organi facenti parte del sistema visivo, masticatorio ed uditivo, della fonazione e della comunicazione;

c) a seguito di paralisi cerebrale infantile, mielomeningocele, distrofia muscolare progressiva, paraplegia da lesioni midollari di varia natura.

Mentre le protesi di cui al punto a) vengono erogate a tutti i soggetti nei limiti previsti all'art. 3 del presente decreto quelle indicate al punto b) sono concesse ai soli soggetti titolari di pensione sociale.

## **Art. 9**

(Materiale sanitario e sussidi terapeutici)

Il Medico Fiscale e Legale e l'Ufficio Amministrazione - Sezione Prestazioni - autorizzano al prelievo da effettuarsi presso il Centro Farmaceutico dei necessari sussidi terapeutici i seguenti pazienti:

- diabetici;
- insufficienti respiratori;
- celiaci;
- laringectomizzati;
- colostomizzati;
- urostomizzati;
- affetti da insufficienza renale cronica;

- paraplegici;

-anziani incontinenti non autosufficienti, minori o adulti incontinenti, titolari di pensione di invalidità che abbiano una invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche non inferiore al 90%;

- affetti da ulcere non cicatrizzabili;

- che necessitano di riabilitazione vescicale;

- affetti da grave insufficienza epatica;

- con problemi di lubrificazione alla cornea;

- ustionati gravi.

Il Consiglio di Amministrazione, in casi del tutto eccezionali, sentito il parere del Medico Fiscale e del Dirigente interessato, può valutare l'opportunità di fornire sussidi terapeutici per patologie non comprese nel presente elenco.

Il Consiglio di Amministrazione indica specificatamente i sussidi terapeutici ed il materiale sanitario che possono essere prelevati gratuitamente per ciascuna patologia.

#### **Art. 10**

Sono abrogati i Decreti:

30 Giugno 1992 n. 48;

23 Settembre 1992 n. 75;

13 Maggio 1993 n. 75;

23 Dicembre 1993 n. 135;

22 Dicembre 1994 n. 114.

Sono abrogate altresì tutte le norme in contrasto con il presente Decreto.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 marzo 1996/1695 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari